

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30_ del Registro - OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE
 - AGEVOLATA DELLA T.A.R.S.U.
 -
 Data 29 ottobre 2011 -

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16,15, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 5516 del 20 ottobre 2011 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di prima convocazione e in sessione ordinaria. Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

CONSIGLIERI			Presente	Assente
1) BORDENGA	SALVATORE	Presidente	X	
2) LERCARA	FILIPPO	Vice Presidente	X	
3) ALESSI	ENZO	Cons. Comunale	X	
4) RICOTTONE	SALVATORE	" "	X	
5) SCARLATA	GASPARE	" "	X	
6) PLUMERI	MARCELLO	" "		X
7) TATANO	GIUSEPPE	" "	X	
8) MESSINA	GIANBATTISTA	" "	X	
9) COSTANZA	GIUSEPPE	" "		X
10) FERRERI	VINCENZO FABIO	" "	X	
11) LUPO	CALOGERO	" "	X	
12) SAIA	ALESSIA	" "	X	
Assegnati n. 12	In carica n. 12	Assenti 02	Presenti 10	

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Concettina Nicosia. Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Alessandro Geom. Plumeri e i seguenti componenti della Giunta Comunale: Plumeri Calogero, Di Vita Antonio, e Tramontana Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione in esame, dopo che è stata votata la trattazione anticipata dell'argomento sull'ordine del giorno notificato. Invita il Responsabile dell'Area Finanziaria a dare lettura della proposta:

Ultimata la lettura e non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la presente proposta di deliberazione, per scrutinio palese e per alzata di mano, il cui esito accertato e proclamato dallo stesso risulta essere il seguente:

- Presenti n. 10,
- Votanti n. 10,
- Favorevoli unanimità

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la proposta di deliberazione;
- **RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa riportate;
- **VISTO** l'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana;
- **VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali
- **VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, che si allegano alla presente quale parte integrante;
- **VISTO** l'esito della superiore votazione con voti favorevoli unanimi;

TUTTO ciò premesso e considerato

DELIBERA

- **di approvare la proposta di deliberazione "Regolamento per la regolarizzazione agevolata della T.A.R.S.U., facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.**

Successivamente

Il Consigliere Alessi, propone di rinviare ad altra seduta consiliare i restanti tre punti dell'ordine del giorno.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la anzidetta proposta di rinvio ad altra seduta del Consiglio Comunale, per scrutinio palese e per alzata di mano, il cui esito accertato e proclamato dallo stesso risulta essere il seguente:

Presenti: 10

Votanti : 10

Favorevoli: 6

Contrari: 4 (Bordenga, Scarlata, Tatano e Ricottone)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rinvia ad altra seduta consiliare la trattazione dei restanti tre punti dell'ordine del giorno.

Alle ore 19,00 la seduta viene sciolta.

COMUNE DI VILLALBA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA


P.O.I I - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Proposta di deliberazione Servizi Finanziari del _____

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA
DELLA T. A. R. S. U.**

Villalba, 20 OTT. 2011

IL PROPONENTE



Vista la nota inviata dal Liquidatore dell'ATO Ambiente CL1, prot. 4337 del 04/08/2011, avente ad oggetto: *sollecito approvazione schema di regolamento per la regolarizzazione spontanea della TARSU*;

Visto l'art. 13 della legge 27/12/2002, n. 289 che consente anche agli Enti Locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;

Vista la nota dell'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2195 del 14/05/2004, nella quale viene evidenziato che l'autonomia degli EE. LL., espressamente sancita dall'art.52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, consente agli Enti stessi di disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie e quindi di gestire liberamente la definizione dei propri tributi nel rispetto dei seguenti criteri:

- Adozione di apposito regolamento;
- Limitazione del regolamento ai soli tributi propri;
- Piena conoscibilità della normativa da parte dei contribuenti e quindi pubblicazione del regolamento e fissazione del congruo termine per l'attivazione delle procedure;
- Necessità di rispettare, per l'approvazione del regolamento, lo stesso termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il regolamento disciplina le procedure per avvalersi della definizione agevolata dei tributi locali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti ai contribuenti;

Rilevato che il regolamento in oggetto è ispirato ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa;

Dato

- Che in mancanza di applicazione della regolarizzazione, il recupero delle somme con l'ufficiale della riscossione, comporterebbe tempi più lunghi;
- Che in tal modo anche l'attività di accertamento tributario, ne trarrebbe evidente benefici;
- Che la regolarizzazione spontanea intende definire e consolidare un approccio ai cittadini cercando di privilegiare la collaborazione dando la possibilità di regolarizzare i debiti tributari prima della emissione degli atti impositivi conseguenti l'attività di verifica in corso di svolgimento sul territorio;
- Che le somme eventualmente introitate serviranno, anche, a regolare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini;

Ritenuto opportuno, pertanto, concedere ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione nei confronti dei soggetti titolari del Tributo mediante l'adozione del regolamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge 27 luglio 2000, ri. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

PROPONE

1. Di avvalersi della facoltà contemplata dal l'art. 13 della legge 27/12/2002, n.289 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione nei confronti dei soggetti titolari del Tributo;
2. Di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione dell'allegato regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, composto da 12 articoli;
3. Di dare allo che alla presente deliberazione sarà data ampia notizia con i mezzi opportuni.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, adottato in relazione al principio di buona fede e collaborazione reciproca fra ente e contribuenti previsto dall'art.10 della Legge 27.07.2000 n°212, Statuto del diritti del contribuente, in forza di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 27112/2002, n. 289, che disciplina la regolarizzazione spontanea, dei rapporti tributari pendenti, mediante definizione agevolata, dei debiti tributari relativi al periodo Intercorrente dal 01/01/2005 al 31/12/2010, in materia di T.A.R.S.U. (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), che derivano dai casi previsti al successivo art.2.

Articolo 2

Soggetti Interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) hanno omesso di effettuare il pagamento delle somme oggetto di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva in base a titolo definitivo;
 - b) hanno omesso di presentare la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/1993, in relazione agli anni d'imposta dal 2005 al 2010 (Evasione);
 - c) hanno presentato la suddetta denuncia con dati infedeli o inesatti tali da determinare la corresponsione di un tributo inferiore al dovuto. In relazione agli anni d'imposta dal 2005 al 2010 (Elusione).
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 3

Contribuenti Ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria del loro danti causa per i periodi d'imposta di cui al precedente articolo.
3. Coloro che risultano creditori di somme oggetto di controversia tributaria ancora pendente presso qualsiasi grado di giudizio;
4. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati.
5. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell' art. 35 della Legge Fallimentare.
6. I commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Articolo 4

Esclusioni

Non possono formare oggetto di definizione agevolata i rapporti tributari:

- a. per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento dell'imposta;
- b. per i quali è già avvenuta la definizione con pagamento della somme dovute, anche tramite l'istituto dell'accertamento con adesione;
- c. divenuti definitivi in mancanza di impugnazione, ad eccezione del caso 1 ai cui al punto a) dell'art. 2.

Articolo 5

Definizione agevolata del rapporti tributari non definiti

I contribuenti possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità pregresse e non prescritte secondo le seguenti modalità:

* RITARDATO VERSAMENTO

- Termine di pagamento: 30/11/2011 — Interessi legali.*

* ELUSIONI

— Termine di adesione: 30/11/2011-Interessi legali*;

- Sanzione: 5%.

* EVASIONE

— Termine di adesione: 30/11/2011; Interessi legali*;

- Sanzione: 10%.

* Interessi al legali: Anno 2005 -2006•2007 pari al 2.5%; Anno 2008-2009 pari al 3%. Anno 2010 pari all'1%: Anno 2011 part a 1,5 %.

Nell'ipotesi di ritardato pagamento saranno dovuti oltre al tributo, gli interessi legali e gli aggi esattoriali incluso il rimborso della spese per eventuali procedure esecutive.

Nell'ipotesi di elusione ed evasione saranno dovuti il tributo eluso o evaso, gli interessi legali e le sanzioni nella misura, rispettivamente, del 5% e 10%.

Articolo 6

Modalità di accesso alla definizione agevolata

Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 30/11/2011, mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'ente o a mezzo posta raccomandata A.R. (nel qual caso fa fede la data di spedizione), apposita Istanza da redigersi su modello predisposto dall'ufficio e messa a disposizione dall'

Ente con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'amministrazione.

Successivamente l'ente provvederà a comunicare al contribuente, nei casi di elusione ed evasione, le somme dovute a seguito della medesima istanza mediante raccomandata A.R. stabilendo un termine improrogabile per il versamento, presumibilmente entro il 31/12/2011.

IL pagamento della somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente intestato a ATO AMBIENTE CL 1 con modulo fornito dagli uffici competenti, ad eccezione del ritardato pagamento dei tributi iscritti a ruolo, per i quali il pagamento dovrà essere effettuato al concessionario (SERIT SPA), con corresponsione dei tributi, degli interessi legali o degli aggi esattoriali, con condono delle sole sanzioni.

La definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto.

Articolo 7

Rateizzazione della somme da corrispondere

Il versamento della somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:

- a) versamento in unica soluzione entro la data comunicata dall'Ente quale termine di pagamento, ovvero il 15/12/2011 nei casi di ritardato pagamento della somme dovute;
- b) versamento rateale in n°3 rate annuali qualora l'importo complessivo della tassa da condonare sia superiore ad € 500,00 di cui la prima rata con scadenza il 15/12/2011.

La scelta del pagamento rateale comporta l'applicazione di Interessi legali sulle rate successive alla prima.

La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente entro il termine che l'Ente ha assegnato per il pagamento, utilizzando il modello predisposto dall'Ente stesso. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata attestazione di versamento della prima rata.

IL mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In questi casi non si fa luogo al rimborso della somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Articolo 8

Rigetto dell'istanza

L'Ente provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata

infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento.

Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa comunicazione inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 9

Effetti della definizione

Il perfezionamento della definizione preclude all'amministrazione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti contitolari, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio, limitatamente ai fabbricati oggetto della definizione agevolata ed esclusivamente per gli anni oggetto della medesima.'

Articolo 10

Pubblicità

L'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici, stampa locale ed invio comunicazioni ai soggetti registrati nelle banche dati anagrafiche dell'Ente.

Articolo 11

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio ~~su~~ conforme
indicazione del ~~VIC~~ SINDACO:

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.53 delle legge 8/6/90 n.142, come
recepita con L.R. 11/12/1994 n. 48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, per i seguenti motivi:

Villalba li, 20 OTT. 2011

Il Responsabile dell'Ufficio

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 53 della Legge 8/9/1990 n. 142, come
recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, per i seguenti motivi:

Villalba li, 20 OTT. 2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.55 della Legge 8/6/90 n.142, come
recepita dalla L.R. 11/12/1990 n.48, ATTESTA che la spesa derivante dalla presente
proposta di deliberazione TROVA copertura finanziaria come segue:
Impegno Provv. N. _____ Capitolo Bilancio Competenza
Importo Impegnato Euro

Villalba li,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale